

## CAPITOLATO SPECIALE

**Lavori di manutenzione della vasca accumulo acqua e locali annessi presso il cantinato palazzina Direzione Esercizio Gomma e dei locali accessori al Reparto Rimessaggio Bus (RPL) all'interno del deposito bus di AMAT Palermo S.p.A.**



### Art. 1

#### Oggetto dell'appalto

AMAT Palermo S.p.A. intendere effettuare dei lavori di manutenzione consistenti nella raschiatura di intonaci e tinteggiatura di n.3 locali cantinati, delle pareti esterne della vasca di accumulo acqua realizzata in cls armato ubicata all'interno di uno di essi presso la palazzina Direzione Esercizio Gomma e di ulteriori n.3 locali accessori del reparto rimessaggio (RPL) del deposito bus aziendale di via Roccazzo 77 in Palermo.

E' fatto obbligo alle ditte partecipanti di effettuare un sopralluogo preventivo contattando il personale tecnico dei nostri *Servizi di Ingegneria*.

*(Ing. Di Rosa – cell:3483740021 – mail: s.dirosa@amat.pa.it – orari lun/ven 8,30-13,30)*

### Art. 2

#### Ammontare dell'appalto

L'appalto è da considerarsi a misura ed al massimo ribasso. L'importo a base di gara è pari a **€ 11.590,23 oltre IVA** (di cui € 1.234,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

### Art. 3

#### Descrizione dei lavori.

Di seguito, sommariamente, si riportano i lavori previsti:

- Vasca accumulo acqua : rimozione intonaci esistenti.
- Locale vasca, locale autoclave e locale scala (locali cantinati plesso Direzione Esercizio

Continua

---

- Gomma): raschiatura delle porzioni ammalorate degli intonaci delle pareti e dei soffitti; strato di finitura ove necessario; tinteggiatura con pittura lavabile.
- Locali accessori reparto rimessaggio (RPL): rimozione di intonaci interni di alcune parti di una parete; raschiatura delle porzioni ammalorate degli intonaci delle pareti e dei soffitti; strato di finitura ove necessario; tinteggiatura con pittura lavabile trasporto e conferimento in discarica degli sfabbricidi.

Il Computo Metrico Estimativo è allegato al presente capitolato.

#### **Art. 4**

##### **Decorrenza e durata dell'Appalto**

La decorrenza dell'appalto è fissata a partire dalla data di consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre **giorni dieci (10) lavorativi** dalla data di consegna.

#### **Art. 5**

##### **Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza

*Continua*

---

contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **Art. 6**

##### **Copertura assicurativa RCT**

L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in particolare, con la manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata a produrre una polizza assicurativa (RCT) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

#### **Art. 7**

##### **Modalità operative per l'esecuzione dei lavori affidati.**

L'Impresa aggiudicataria deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e professionalità, nonché con idonee e specifiche attrezzature di lavoro in funzione dell'intervento da effettuare. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere qualsiasi problema connesso ai lavori affidati in modo che AMAT sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- a) inviare ad AMAT a mezzo posta elettronica entro e non oltre i due (2) giorni solari e consecutivi precedenti l'inizio dell'intervento, l'elenco dei mezzi e il nominativo del personale che sarà utilizzato nel cantiere, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
- b) eseguire i lavori affidati in armonia con le attività lavorative/istituzionali di AMAT;
- c) eseguire i lavori in funzione anche della sicurezza dei locali;
- d) mantenere la disciplina nei cantieri con l'obbligo di osservare e far osservare al personale in esso impiegato, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori**

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta ad istruire e responsabilizzare il proprio

Continua

---

personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

### **Art. 9**

#### **Penalità**

Il mancato rispetto dei termini temporali di cui all'art.4 del presente CSA, produrrà la seguente penalità :

- **Ritardo rispetto alla data concordata dell'ultimazione dei lavori: €100,00 per ogni giorno di ritardo.**

### **Art.10**

#### **Fatturazione**

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con la seguente dicitura: ***"fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972"***, che prevede il pagamento del solo imponibile.

La fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ***"amat.fatture@pec.it"***.

### **Art.11**

#### **Pagamento**

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere riscontrato i lavori conformi alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

*Continua*

---

## **Art. 12**

### **Prezzi contrattuali – invariabilità prezzi.**

Il prezzo contrattuale - ottenuto dall'applicazione dello sconto applicato all'importo complessivo posto a base di gara - resterà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

## **ART. 13**

### **Variazione importo**

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, dei lavori previsti in contratto, rimanendo invariati i prezzi del computo metrico estimativo.

## **Art.14**

### **Risoluzione del Contratto**

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice nel presente capitolato. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta i lavori in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento dei lavori ad altra ditta.

## **Art. 15**

### **Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

## **Art. 16**

### **DUVRI**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il DUVRI, allegato al presente atto, forma parte integrante dello stesso e la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

*Continua*

---

Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nel bando di gara; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

I suddetti oneri saranno liquidati nella misura di € 1.234,00.

## **Art. 17**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori clausole risolutive espresse**

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata R.R., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 3) L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 4) L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 5) L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.